I L D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002, n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Visto l'atto G.M. n. 1033 del 9.12.1981, controllata senza rilievi dal C.R.C. in data 13.4.1982 prot. n. 6103 con la quale viene concesso al centralinista telefonico non vedente l'indennità di mansione di cui alla legge 3.06.1971, n. 397, nella misura di L.1.950 a decorrere dal 1.08.1980;

Vista la circolare del Ministero del Tesoro n. 66 del 3.11.1987 di rivalutazione dell'indennità suddetta nella misura di L. 2.485 a decorrere dal 1.1.1987 e di L. 2.705 a decorrere dal 1.2.1987;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1989 n. 335 con il quale, è stata nuovamente rivalutata, con decorrenza dal 1 aprile 1992, l'indennità giornaliera sopra detta, nella misura di L. 7.290, pari a Euro 3,77 ;

Verificato che dal conteggio predisposto dall'ufficio del personale risulta che nel secondo semestre del 2002 il centralinista ha maturato il diritto alla predetta indennità per n. 147 giornate per una indennità complessiva calcolata come segue:

Eu. 3,77 X 147= Eu. 554,19;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - che l'ufficio stipendi provveda a corrispondere al Sig. Pirellas Giacomo, a titolo di indennità di mansione per il 2 semestre 2002 la somma di Eu. 554,19;

2) - di assumere a carico del Bilancio 2002 RR.PP., per i motivi in premessa indicati, la spesa di Eu. 554,19 sul cap. 200.1 "Retribuzioni al personale di ruolo servizi segreteria generale, personale e organizzazione" - Impegno n. 1266 -;

3) - di individuare l'istruttore direttivo Ufficio Personale, Dott.ssa Stefania Mulazzani, quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;